

TAR Sardegna - Sentenza 16/08/2011 n. 894
d.lgs 163/06 Articoli 77 - Codici 77.1

Nelle gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici, la comunicazione dell'aggiudicazione non può rappresentare uno strumento idoneo a determinare la piena conoscenza ed a fare quindi decorrere il termine per l'impugnazione nel caso in cui non rechi la compiuta indicazione di tutti gli elementi richiesti dall'art. 79 del codice dei contratti pubblici; in particolare, la comunicazione, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, non può limitarsi ad indicare l'aggiudicatario e l'importo, ma deve indispensabilmente contenere anche gli elementi connotanti l'offerta prescelta.